

COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Ufficio delle Politiche Sociali

CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Il Comune di Scarlino rende noto che in attuazione della propria Determinazione n. 51 del 02.02 2018 è stato disposto il presente AVVISO PUBBLICO finalizzato all'erogazione di un contributo volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole nei confronti dei conduttori **in temporanea difficoltà** economica determinata dalla perdita o dalla diminuzione della capacità reddituale .

I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico al 28 dicembre 2018 e comunque fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili al Comune di Scarlino dal Fondo Nazionale.

Art. 1 - Destinatari e requisiti

Può partecipare il richiedente che, al momento della presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- b) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di locazioni; (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- c) residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio comunale;
- d) possesso di una delle seguenti condizioni, da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda:
 - almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente perdita o sensibile riduzione della capacità reddituale derivante da uno dei seguenti eventi:
 1. licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancanza della retribuzione);
 2. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;

3. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. collocazione in stato di mobilità;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
7. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.

e) possesso di un reddito ISE non superiore ad Euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad Euro 26.000,00, riferito ad una attestazione in corso di validità alla data di presentazione della domanda,;

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare

g) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione dello sfratto.

Art. 2 – Finalizzazione del contributo

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per il presente avviso non può superare l'importo di € 12.000.

Il Contributo di cui al presente avviso è destinato :

1. per sanare la morosità incolpevole, accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio delle'immobile, fino ad un contributo massimo di € 8.000,00.
2. per consentire il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
3. per consentire il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivo concedibile di € 12.000,00 .
4. per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle menilità di differimento, qualora il proprietario dell'alloggio sia disponibile a differire, per non meno di 6 mesi, l'esecutività del provvedimento esecutivo di sfratto. Al proprietario, tramite il richiedente, verrà erogato un contributo che copra i canoni di locazione relativi al periodo del differimento. La disponibilità del proprietario può essere accertata o sollecitata dall'Amministrazione Comunale anche con la collaborazione degli Uffici della Prefettura e deve concretizzarsi con comunicazione scritta. Il contributo sarà erogato sulla base dei mesi di differimento dell'esecuzione decisi dall'Organo competente, fino ad un contributo massimo di € 6.000,00.

Art. 3- Autocertificazione dei requisiti e Documentazione da presentare

La domanda dovrà, pena inammissibilità della stessa, essere compilata sull'apposito modulo, approvato dall'Amministrazione Comunale ed attestare la presenza dei sopra citati requisiti oggettivi e soggettivi tramite autocertificazione, ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e documentazione allegata.

Al modulo di domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;

Copia del Contratto di locazione, relativo all'alloggio oggetto del procedimento esecutivo, debitamente registrato;

Copia del provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole_(nel caso relativo all'art.2 punto 1)

Dichiarazione di disponibilità del locatore alla stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato nello stesso alloggio oggetto dello sfratto (nel caso relativo all'art. 2 punto 3)

Dichiarazione di disponibilità al differimento dell'esecutività dello sfratto (nel caso relativo all'art. 2 punto 4)

Dichiarazione di disponibilità di un nuovo locatore alla stipula di un nuovo contratto in un nuovo alloggio, con indicazione della durata e dell'importo mensile dell'affitto, qualora il richiedente intenda attivare il contributo per il versamento del deposito cauzionale (nel caso relativo all'art. 2 punto 2)

Documentazione attestante la morosità incolpevole,

Documentazione attestante la perdita o riduzione della capacità reddituale di cui all'art. 1 lettera d)

Attestazione ISE/ISEE in corso di validità

Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente;

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di reperibili sul sito www.comune.scarlino.gr.it o distribuiti presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico e Ufficio Politiche Sociali nei giorni di apertura al pubblico.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine indicato nel presente avviso. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.

Per la presentazione delle domande il termine è fissato al 28/12/2018, saranno quindi ricevibili presso l'Ufficio Protocollo del Comune fino alle ore 12.00 dello stesso giorno.

Le domande presentate dopo il predetto termine saranno escluse dall'erogazione del beneficio.

Art. 5 Istruttoria delle domande

Il Comune di Scarlino procede all'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri e la tempistica previsti nel successivo articolo, verificando il possesso dei requisiti previsti e, stabilendo, nel caso di sottoscrizione con il proprietario dell'alloggio di un nuovo contratto a canone concordato, *l'importo da erogare*, sulla base della morosità risultante dallo sfratto, del canone di locazione mensile, in caso di differimento, o dell'importo relativo al deposito cauzionale in caso di nuovo contratto di affitto in altra abitazione, fino agli importi massimi indicati e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6 Modalità e criteri di priorità nell'erogazione del contributo

Le domande pervenute, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, verranno valutate mensilmente. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, si avvarrà della consulenza del Servizio Sociale Professionale del Consorzio – Società della Salute, soggetto gestore dei servizi-socio-assistenziali.

L'elenco dei soggetti richiedenti, che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo verrà trasmesso, così come previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il Comune, una volta determinata la cifra erogabile, provvederà nei limiti delle risorse disponibili, a liquidare l'importo secondo i seguenti criteri di priorità:

ordine cronologico di presentazione delle domande, rilevato dalla data di protocollo in arrivo, apposta dal Comune.

Art. 7 Ammontare del contributo

Il contributo viene definito a seguito della richiesta presentata dall'inquilino, il quale tuttavia dovrà sottoscrivere, pena il mancato accoglimento dell'istanza, apposita delega contenuta nel modello di domanda, con la quale autorizza il Comune ad erogare il contributo direttamente al Locatore dell'alloggio oggetto di procedura esecutiva.

La cifra erogabile al Locatore che, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i propri estremi bancari, deve essere determinata dal Comune in base ai seguenti criteri:

- In caso di inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato: Importo pari alla morosità pregressa, comprensivo dell'ammontare della spese ed interessi legali reclamati (fino ad un limite massimo di 1.000 euro), ricavabile dalla documentazione relativa allo sfratto, con un tetto massimo di 12.000,00 euro.
- In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, per un alloggio diverso da quello oggetto di procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà pari ad un massimo di n° 4 mensilità del nuovo contratto di locazione (deposito cauzionale)

- In caso di disponibilità al differimento dell'esecuzione dello sfratto per non meno di 6 mesi: importo pari alle mensilità del periodo di differimento, per un importo massimo di Euro 6.000,00.
- Per sanare la morosità incolpevole, accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, fino ad un contributo massimo di € 8.000,00.

Art. 8 Incompatibilità

I contributi di cui al presente avviso non possono essere cumulati con altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno per problematiche abitative, relativi allo stesso periodo temporale.

Sono incompatibili con i contributi di cui al presente avviso i contributi assegnati per sostenere il pagamento del canone locativo (art. 11 Legge n. 431/1998 e successive disposizioni regionali), nel caso in cui vengano erogati al locatore dell'abitazione, a sanatoria della morosità, per lo stesso periodo di riferimento.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono collocati nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita in graduatoria dagli stessi soggetti.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo, a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

-

Art. 9 Erogazione del contributo

Il Comune di Scarlino, fino ad esaurimento del Fondo nazionale e nei limiti dell'importo da erogare, disporrà il mandato di pagamento direttamente al proprietario dell'alloggio.

Art. 10 Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche con l'ausilio della Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 22 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio competente che è anche Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D. Lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili.

Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Scarlino informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "Eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.

Finalità del trattamento

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati sensibili raccolti che risultassero "eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.

Art 12 - Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, al Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Deliberazioni di Giunta Regionale Toscana n° 1044 del 25 novembre 2014, n° 1215 del 22 dicembre 2014 e n° 829 del 25.08.2015 ed al Decreto R.T. N° 4993 del 20.10.2015.

SCARLINO, 02.02.2018

Responsabile Settore Affari Generali Dott.ssa Simonetta Radi

firmato in originale